

Comunicato stampa

FIAT POMIGLIANO/CASSAZIONE: MODELLO-MARCHIONNE INCOSTITUZIONALE

VIOLATI NON SOLO GLI ARTICOLI 28 E 17 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (DIVIETO DI CONDOTTA ANTISINDACALE E DIVIETO DI COSTITUIRE O SOSTENERE SINDACATI DI COMODO) MA LO STESSO ART. 41 DELLA COSTITUZIONE NONCHE' IL 'PRINCIPIO SOLIDARISTICO' DERIVANTE DELL'ART. 39!

... "In sintesi, il datore di lavoro può anche schierarsi, in determinate singole occasioni, a favore di un'organizzazione sindacale e contro un'altra, ma nel farlo non può avvalersi di quei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi che l'ordinamento gli attribuisce a soli fini di governo delle esigenze produttive dell'azienda. La contraria soluzione snaturerebbe l'essenza stessa del concetto di poteri privati, quali quelli datoriali rispetto alla comunità dei propri dipendenti, poteri privati che in tanto l'ordinamento riconosce - alterando il tendenziale ambito paritetico in cui vive il rapporto giuridico di tipo privatistico - in quanto essi siano funzionali alla tutela dei diritti di rango istituzionale (v. art. 41 co. 1° Cost.)".

E' certamente una 'sentenza storica' quella depositata lo scorso 9 febbraio e pervenuta nei giorni scorsi allo Slai cobas, con cui, all'unanimità, il collegio dei giudici del massimo grado di giudizio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha accolto in pieno le tesi sostenute dallo Slai cobas e preso posizione contro la Fiat censurandone il comportamento antisindacale nonché la violazione dell'ordinamento giuridico costituzionale. Il testo integrale sentenza è visionabile su www.slaicobas.it

L'ASSEMBLEA SINDACALE DEL 14 FEBBRAIO 2006 (link video in allegato)

Gli 8 licenziamenti avvennero in conseguenza delle assemblee sindacali svolte in Fiat Pomigliano dove nel primo e secondo turno di lavoro circa 6.000 operai (inclusi quelli delle aziende operanti nel perimetro delle stabilimento - tra cui la TNT poi CEVA) contestarono a "muso duro" i sindacati-firmatari di FIOM-FIM-UILM-FISMIC accusati di aver sottoscritto il CCNL metalmeccanici che scambiava risibili aumenti salariali col lavoro obbligatorio al sabato e le assunzioni alla catena di montaggio di giovani in apprendistato fino a 5 anni. Nelle assemblee volarono alcune uova e qualche leggera asta di plastica ed i sindacalisti confederali furono 'spodestati' dai lavoratori che, a differenza di quanto depresso falsamente ai giudici dalla Fiat, svolsero pacificamente le assemblee approvando unanimi, in 6.000, a voto palese e per alzata di mano, nessun contrario nessun astenuto, la mozione di bocciatura dell'accordo presentata per Slai cobas da **Vittorio Granillo** come comprovato dai filmati già all'epoca presentati come prova da Slai cobas ai giudici e inoltre recentemente visionati in istruttoria dal collegio giudicante della Cassazione.

*"Con ciò si è messa la 'parola fine' ai licenziamenti di 'rappresaglia antisindacale' di 8 operai (5 effettuati dalla Fiat e 3 dalla CEVA) nonché alle sanzioni disciplinari di 3 giorni di sospensione comminate ad altri 5 lavoratori (tra cui **Giuseppe De Crescenzo** successivamente trasferito, dopo la reintegra del primo grado di giudizio, al reparto-confino di Nola e poi suicidatosi) in occasione delle assemblee sindacali del 14 febbraio 2006", dichiara **Mara Malavenda**, coordinatrice nazionale di Slai cobas, ..."Una sentenza destinata a far discutere per il suo contenuto di <alto profilo giuridico-costituzionale> oggi più attuale che mai considerato le recenti elezioni sindacali 'ad excludendum' per Slai cobas e Fiom ed il protrarsi in tal senso dei comportamenti illegittimi della Fiat, comportamenti questi ultimi già impugnati dal nostro sindacato in relazione alle recenti elezioni RSA".*